

Civile Ord. Sez. 6 Num. 27524 Anno 2017

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE

Relatore: ROSSETTI MARCO

Data pubblicazione: 20/11/2017

### ORDINANZA

sul ricorso 19105-2015 proposto da:

CHIAPPETTA STEFANIA, elettivamente domiciliata in ROMA,  
PIAZZA CAVOUR presso la CORTE DI CASSAZIONE,  
rappresentata e difesa unitamente e disgiuntamente dagli avvocati  
ANTONIETTA MAZZUCA e MASSIMO URSO;

- *ricorrente* -

*contro*

AIG EUROPE LIMITED - C.F. e P.I. 08037550962, in persona del  
suo Procuratore speciale elettivamente domiciliata in ROMA, VIA  
SIRTE N.55, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO LUIGI  
EPIFANIO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato  
GIOVANNI MARIO BOTTAZZOLI;

- *controricorrente* -

*nonché contro*

*M*

MAGGIORE FLEET S.P.A., LIQUIGAS S.P.A.;

- *intimate* -

avverso la sentenza n. 636/2014 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 06/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/05/2017 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI.

**Rilevato che:**

nel 1999 Stefania Chiappetta, mentre attraversava la strada, venne investita da un autoveicolo di proprietà della società Autoservizi Maggiore S.p.A., preso a noleggio dalla società Liquigas S.p.A., condotto da Renato Pupo, ed assicurato contro i rischi della circolazione dalla società AIG Europa s.a.;

nel 2000 Stefania Chiappetta convenne dinanzi al Tribunale di Cosenza tutti e quattro i soggetti appena elencati, chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell'investimento;

con sentenza 6 maggio 2005 n. 796 il Tribunale di Cosenza accolse la domanda, condannando i convenuti in solido al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 162.878,45;

la sentenza venne appellata dalla società AIG Europe s.a., ad avviso della quale il giudice di primo grado avrebbe adottato una decisione erronea sia per avere escluso qualsiasi concorso colposo della vittima nella causazione del sinistro, sia per avere sovrastimato il danno;

con sentenza 6 maggio 2014 n. 636 la Corte d'appello di Catanzaro accolse il gravame, attribuendo a Stefania Chiappetta un concorso di colpa del 20% nella causazione del sinistro;

la sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione da Stefania Chiappetta, con ricorso fondato su tre motivi;

ha resistito con controricorso la sola AIG Europe Ltd.;

**Considerato che:**

col primo motivo la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe incorsa nel vizio di violazione di legge, di cui all'articolo 360, numero 3, c.p.c.; deduce in particolare che la corte d'appello avrebbe violato l'articolo 2054 c.c., e gli articoli 141, 190 e 191 del codice della strada;

la ricorrente, dopo aver trascritto il testo integrale delle disposizioni sopra ricordate del codice della strada, nonché il testo della deposizione resa dal testimone Antonio Trinni, conclude che la Corte d'appello, avendo attribuito un concorso di colpa al pedone, non avrebbe tenuto conto del fatto che quest'ultimo aveva al momento dell'investimento quasi ultimato l'attraversamento della strada; soggiunge che la Corte d'appello avrebbe affermato *“l'inammissibile principio che, in ogni caso, in assenza di strisce pedonali, la precedenza spetta al conducente”*;

il motivo è inammissibile;

stabilire in che misura la vittima di un fatto illecito abbia tenuto una condotta concausativa del danno, ai sensi dell'articolo 1227, comma primo, c.c., è un accertamento di fatto, non una statuizione in diritto, e come tale è incensurabile in sede di legittimità;

nel caso di specie tuttavia la ricorrente, pur formalmente lamentando una violazione di legge, nella sostanza chiede a questa Corte una nuova e diversa valutazione delle prove, rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, ed un nuovo apprezzamento dei fatti;

ed infatti:

(a) non vi è stata violazione dell'art. 2054 c.c., in quanto il giudice di merito non ha negato *in iure* che il conducente di un autoveicolo risponda in via presuntiva dei danni causati con la circolazione, ma ha ritenuto *in facto* che il pedone abbia tenuto comunque una condotta colposa, consistita nell'attraversare la strada di notte e senza servirsi degli attraversamenti pedonali;

(b) non vi è stata violazione delle norme del codice della strada invocate dalla ricorrente: la Corte d'appello, infatti, non ha negato che incombono sull'automobilista gli obblighi ivi previsti, ma ha ritenuto che anche il pedone violò delle regole di comune prudenza, e che senza tale violazione il sinistro non si sarebbe verificato: affermazione che non solo non viola alcuna norma di legge, ma anzi costituisce puntuale applicazione del precetto di cui all'art. 1227, comma primo, c.c.;

col secondo motivo la ricorrente lamenta il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell'articolo 360, numero 5, c.p.c.;

deduce che la Corte d'appello avrebbe attribuito al pedone un concorso di colpa senza che la società assicuratrice avesse mai dimostrato la colpa della vittima; e senza tenere conto del fatto che l'automobilista al momento dell'impatto aveva appena effettuato un sorpasso non consentito; del fatto che aveva violato il limite di velocità, e del fatto che aveva investito il pedone quando quest'ultimo aveva pressoché completato l'attraversamento della carreggiata;

il motivo è infondato;

la Corte d'appello, alle pp. 9-10 della propria sentenza, ha preso in esame la condotta dell'automobilista, ritenendola "sicuramente colposa"; ha tenuto conto della violazione dei limiti di velocità, ed ha reputato "distratta" la guida dell'automobilista; dunque non ha omesso di considerare alcun fatto decisivo e controverso; la circostanza, poi,

che la Corte d'appello abbia ritenuto colposa la condotta d'un pedone che, in ora notturna attraversa la strada al di fuori delle strisce, e senza concedere la prescritta precedenza agli automobilisti in transito, per un verso costituisce puntuale applicazione della legge (art. 190, comma 5, cod. strad.: *“i pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti”*); e per altro verso costituisce un accertamento di fatto, incensurabile in questa sede;

col terzo motivo la ricorrente lamenta – ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 1223, 2043 e 2055 c.c., nonché degli artt. 40 e 41 c.p.;

lamenta che la Corte d'appello, nella determinazione del danno alla salute patito da Stefania Chiappetta, avrebbe erroneamente ritenuto che i disturbi psichici della vittima non fossero stati causati dal sinistro, ma fossero preesistenti;

la ricorrente non nega la preesistenza di tali disturbi, ma sostiene che essi dovevano ritenersi una “concausa naturale” del danno complessivo; sicché, nel concorso tra una causa umana di danno ed una causa naturale, la Corte d'appello non avrebbe dovuto sceverare quanta parte del danno psichico fosse imputabile alle concause preesistenti, e quanta parte al sinistro, ma avrebbe dovuto addossare l'intero danno al responsabile;

il motivo è infondato;

la ricorrente, infatti, confonde il problema della causalità, con quello della stima del danno, ovvero le nozioni di causalità naturale e causalità giuridica;

sul piano della causalità naturale, è nel vero la ricorrente quando assume che l'autore d'un fatto illecito risponde di tutti i danni che ne

sono derivati, a nulla rilevando che essi siano stati concausati anche da eventi naturali;

tuttavia, una volta stabilito che l'autore del fatto illecito risponda al 100% dei danni causati in parte da lui, ed in parte da cause naturali, altro e diverso problema è stabilire come si debbano stimare tali danni; sotto questo aspetto, è insegnamento ricevuto e pacifico nella medicina legale che nella stima del danno alla salute debba tenersi conto dello *stato anteriore* di salute della vittima;

in particolare, quando il danneggiato già prima del sinistro fosse stato “*affetto da una patologia pregressa ed irreversibile dagli effetti già invalidanti (...), il danno risarcibile sarà determinato considerando sia la differenza tra lo stato di invalidità complessivamente presentato dal danneggiato dopo [il fatto illecito] e lo stato patologico pregresso, sia la situazione che si sarebbe determinata se non fosse intervenuto il fatto lesivo imputabile (commissivo od omissivo)*” (sono parole di Cass. civ., sez. III, 21-07-2011, n. 15991, in Corriere giur., 2011, 1672); nel caso di specie, la Corte d'appello ha fatto applicazione di questi principi: essa infatti non ha ridotto *la responsabilità* dell'investitore e del suo garante per il fatto che la vittima fosse invalida già prima dell'investimento, ma ha solo escluso dal novero dei danni risarcibili l'invalidità di cui comunque la vittima sarebbe stata portatrice, anche se non fosse stata investita;

le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico della ricorrente, ai sensi dell'art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo;

il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, d.P.R.

30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).

**P.q.m.**

(-) rigetta il ricorso;

(-) condanna Stefania Chiappetta alla rifusione in favore di AIG Europe ltd. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 4.000, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dall'art. 13, comma 1 *quater*, d.p.r. 30.5.2002 n. 115, per il versamento da parte di Stefania Chiappetta di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, addì 18 maggio 2017.

Il Presidente

*(Adelaide Amendola)*

